

STUDIO LEGALE
Avv. SILVIA SERNI
Via G. Petroni n.15
Tel. 0744 / 403129 - Fax 0744 / 428776
----- 05100 TERNI -----

TRIBUNALE DI TERNI

--ooOoo--

AVVISO DI VENDITA DELEGATA

Esecuzione immobiliare n. 173/2016 R.G.E.

--ooOoo--

Giudice dell'Esecuzione: Dott. Francesco Angelini

Professionista Delegato alle operazioni di vendita: Avv. Silvia Serni

--ooOoo--

Il sottoscritto **Avv. SILVIA SERNI**, con studio in Terni Via G. Petroni n. 15, tel. 0744/403129, fax 0744/428776, email: silviaserni@libero.it, indirizzo PEC silvia.serni@ordineavvocatiterni.it, nella qualità di Custode Giudiziario e Professionista Delegata al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'art.591 *bis* c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare n. 173/2016 R.G.E., promossa da BANCA POPOLARE DI SPOLETO Spa, sostituita da 2 WORLDS Srl e per essa la mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT Spa;

- visto il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Terni, in data 10.03.2017 ai sensi dell'art. 591 *bis* c.p.c., nonché quelli in data 06.03.2019, 24-31.08.2021, 13.05.2022, 28.06.2022 e 02.02.2023;

- ritenuto necessario, da parte del Giudice dell'Esecuzione, fissare la vendita dei beni pignorati;

- visti gli artt. 569, 570 e ss. c.p.c.

AVVISA

che il giorno **21 FEBBRAIO 2024 alle ore 11:00 presso i locali dell'Ordine degli Avvocati di Terni, siti Terni - in Via Bazzani nn. 18-22-26**, previa apertura delle buste delle offerte pervenute, con gara in caso di più offerenti si terrà la

VENDITA SENZA INCANTO

dei seguenti beni immobili

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:

LOTTO UNICO

PIENA PROPRIETA' PER LA QUOTA DI 1/1 DEI SEGUENTI BENI:

CORPO A) PIANO SEMINTERRATO E PIANO PRIMO

> **Unità immobiliare ad uso abitazione**, sita in Terni, Via Omega n.4, distinta al N.C.E.U. del detto Comune Foglio 45 particella 482 sub.2, piano SI-P1, zona censuaria 2, categoria A/7, classe 5, consistenza vani 12,5 superficie catastale mq. 300 escluse aree scoperte mq. 291, rendita catastale Euro 1.129,75;

CORPO B) PIANO SEMINTERRATO E PIANO RIALZATO

> **Unità immobiliare ad uso laboratorio**, sita in Terni, Via Omega n.4 distinta al N.C.E.U. del detto Comune Foglio 45 particella 482 sub.4, piano SI-P. Rialzato, zona cen-

suaria 2, Cat. C3, classe 4, consistenza mq. 306, superficie catastale mq. 370, rendita catastale Euro 805,98.

CORPO C) PIANO SEMINTERRATO

> **Unità immobiliare ad uso autorimessa**, sita in Terni, Via Omega n.4, distinta al N.C.E.U. del detto Comune Foglio 45 particella 482 sub.6, piano SI-PT, zona censuaria 2, Cat. C6, classe 7, consistenza mq. 115, superficie catastale mq. 143, rendita catastale Euro 201,93.

Allo stato, le anzidette unità immobiliari sono sprovviste dell'Attestato di Prestazione Energetica che, comunque, sarà disponibile al momento dell'emissione del decreto di trasferimento.

ATTENZIONE:

> Si fa presente che per accedere al compendio pignorato è necessario percorrere la strada di accesso che insiste sulla particella 485 del Foglio 45, non colpita da pignoramento. Pertanto, l'acquirente dovrà agire per ottenere il riconoscimento della servitù di passaggio sulle predetta particella, necessaria per l'accesso agli immobili staggiti. Invece, il terreno circostante il fabbricato che insiste sulla particella 482 del Foglio 45 costituisce il terreno di sedime del fabbricato pignorato, di cui costituisce pertinenza ai sensi di cui all'art. 2912 c.c. e, in quanto tale, deve ritenersi compreso nell'atto di pignoramento anche in assenza di una sua specifica menzione.

> Si fa, altresì, presente che gli acquirenti dell'unità immobiliare di cui alla particella 482 sub. 5 (Foglio 45) situata al piano secondo del medesimo complesso immobiliare e, dunque, sovrastante a quelle oggetto della procedura n. 173/2016, hanno già promosso apposita azione per ottenere il riconoscimento e/o, comunque, la costituzione della servitù di passaggio del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. o, comunque, di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., sia a carico delle predette particelle 485 (strada di accesso) e 482 (terreno circostante il fabbricato), che a carico delle particelle 482 sub. 2 e 482 sub. 4, particelle tutte facenti parte del Foglio 45. Conseguentemente, in caso di accoglimento della domanda, la servitù graverà sugli immobili oggetto della medesima procedura esecutiva immobiliare n. 173/2016 R.G.E. Il fascicolo del relativo giudizio pendente davanti al Tribunale di Terni, è stato rimesso al Giudice per la decisione e, pertanto, si è in attesa della pronuncia della sentenza.

Si evidenzia, infine, che è già stato adottato apposito Ordine di Liberazione dei beni posti in vendita, in modo che gli immobili siano effettivamente liberi da persone e cose entro il termine di pagamento del saldo prezzo.

Prezzo dell'immobile determinato a norma dell'art. 568 cpc: € 482.777,50

Prezzo base di vendita come da ordinanza: € 102.305,00;

Prezzo minimo del lotto € 76.728,75;

Rilancio minimo: € 2.500,00;

Le richieste di visita dovranno essere inoltrate esclusivamente utilizzando il portale <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/>

II TRIBUNALE PER LA VENDITA NON SI AVVALE DI MEDIATORI, AGENZIE IMMOBILIARI O ALTRI INTERMEDIARI.

(Modalità di presentazione delle offerte analogiche e altre disposizioni)

1) Le offerte di acquisto dovranno essere presentate **fino alle ore 11,00 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni, Palazzo di Giustizia - Piano 2°**;

- l'offerta deve essere presentata in busta chiusa;

- sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente e la cui identità dovrà essere accertata mediante esibizione di documento), il nome del Giudice titolare della procedura e del Professionista e la data della vendita;

- nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta, né nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro;

2) l'offerta, da presentarsi corredata da una marca da bollo da € 16,00 e di ulteriori due marche da bollo da € 2,00, per un totale di € 20,00, dovrà contenere:

a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta);

- se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge;

- se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;

- se l'offerente è persona fisica straniera non regolarmente soggiornante sul territorio dovrà allegare - se l'offerente è persona fisica straniera non regolarmente soggiornante sul territorio dovrà allegare gli estremi del trattato internazionale che legittima l'acquisto in Italia oppure la sussistenza in suo favore della condizione di reciprocità (cioè se nel suo Paese d'origine è permesso ad un italiano acquistare un immobile) verificabile al seguente indirizzo:

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Elenco_Paesi.htm; se l'offerente straniero è "regolarmente soggiornante" dovrà essere allegato il permesso o la carta di soggiorno; il cittadino comunitario o EFTA non dovrà produrre alcuna documentazione legittimante l'acquisto (in tutti questi casi sarà cura del delegato alla vendita effettuare tutte le opportune verifiche prima di dichiarare la validità dell'offerta);

b. i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

c. l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base indicato nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia;

d. il termine di pagamento del prezzo, degli oneri tributari e della quota spese a carico dell'aggiudicatario, che dovrà avvenire **entro 120 giorni** dalla data di aggiudicazione (**non sono ammesse proroghe, ma il termine soggiace alla sospensione feriale**). In caso di

mancata indicazione del termine o di indicazione di un termine superiore lo stesso è da intendersi automaticamente indicato in 120 giorni; ove sia indicato un termine inferiore lo stesso è vincolante per l'aggiudicatario che in caso di mancato rispetto sarà dichiarato decaduto;

Non si ritiene sussistano gli estremi per far luogo al pagamento in forma rateale ai sensi dell'art. 569 c.p.c..

e. l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima (e dei relativi allegati) dell'ordinanza di vendita e dell'avviso di vendita;

f. la volontà di avvalersi o meno dei benefici per l'acquisto della prima casa;

3) l'offerta può essere formulata dall'offerente:

- personalmente;

- oppure tramite un avvocato, munito di procura autenticata da notaio, il quale potrà altresì presentare offerte per persona da nominare ai sensi dell'art. 579 u. c. e 583 c.p.c.;

4) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare un'unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo;

- in tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri;

- qualora i lotti simili abbiano prezzi differenti, l'offerta valida per più lotti dovrà specificare il prezzo offerto per ciascun lotto, fermo restando che l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri (mentre la cauzione versata potrà essere una sola ma dovrà essere necessariamente pari al 10% del prezzo offerto per il bene di valore più elevato);

5) all'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare NON TRASFERIBILE o un vaglia postale NON TRASFERIBILE intestato a "Tribunale di Terni - Proc. n. 173/2016 per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo;

6) ai sensi dell'art. 571 co. 2° c.p.c. l'offerta non sarà considerata efficace:

A) se perviene oltre il termine indicato nell'avviso;

B) se non è indicato il prezzo offerto;

C) se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'ordinanza;

D) se l'offerente non presta cauzione, o se la stessa è inferiore al 10% del prezzo offerto;

7) salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile: si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;

8) l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene per registrazione, trascrizione e voltura catastale, oltre alla metà del compenso del delegato relativo alla sola fase di trasferimento della proprietà e alle spese generali della fase del trasferimento, ai sensi del DM 227/15;

- il relativo importo sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione dal Professionista delegato ed il pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il

saldo del prezzo;

- le somme versate dall'aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione;

- il mancato versamento di tali somme nel termine indicato, comporterà, previa trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti di competenza, la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587, co. 2° c.p.c. (in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario decaduto verrà condannato al pagamento della differenza);

9) il prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e le spese come quantificate dal delegato, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell'offerta, mediante deposito presso il Professionista di assegni circolari non trasferibili, o di vaglia postali non trasferibili, intestati a "Tribunale di Terni – Proc. n. 173/2016", oppure tramite bonifico bancario alle coordinate indicate dal delegato;

10) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, il delegato, non appena ricevuto il saldo prezzo, provvederà:

- a verificare se l'istanza ex art. 41 TUB sia stata tempestivamente formulata entro l'udienza 569 c.p.c.;

- a verificare se il creditore fondiario abbia depositato nota di precisazione del proprio credito nel termine di 20 giorni dall'aggiudicazione;

- a versare all'Istituto mutuante, la parte del prezzo corrispondente al credito in via ipotecaria dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese anticipate per la procedura; al creditore fondiario non potrà comunque essere corrisposto l'intero saldo-prezzo, posto che una quota del 20% dello stesso, o la differente maggior quota determinata dal professionista delegato, dovrà essere comunque trattenuta dalla procedura esecutiva a titolo di copertura delle spese privilegiate ex art. 2770 c.c., diverse da quelle sostenute direttamente dal creditore fondiario, e delle presumibili spese di procedura ancora da sostenere, nonché per il caso di Fallimento del debitore esecutato

a copertura delle prededuzioni già maturate in sede fallimentare, e previa verifica dell'ammontare del credito ipotecario ammesso al passivo, per conoscere i quali dovrà essere contattato il Curatore;

11) in caso di mancato versamento del saldo prezzo, comprensivo della quota spese a carico dell'aggiudicatario degli oneri tributari quantificati dal professionista delegato (posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima all'estinzione del credito dell'Erario) entro il termine indicato nell'offerta, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cauzione;

12) le buste saranno aperte, nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, dei creditori e del debitore (se presenti in sala o collegati con modalità telematiche); si precisa che il ritardo nell'inizio delle operazioni di vendita non po-

trà in alcun modo invalidare il procedimento; l'offerente per partecipare alla gara è tenuto a presenziare personalmente all'udienza; in subordine potrà intervenire in sua vece un avvocato, parimenti munito di procura autenticata da notaio, il quale potrà altresì presentare offerte per persona da nominare ai sensi dell'art. 579 u. c. e 583 c.p.c.;

- qualora vi sia un'unica offerta non inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), la stessa deve essere accolta, a meno che il professionista non ritenga che un nuovo esperimento di vendita possa portare all'aggiudicazione ad un prezzo superiore;

- in tal caso il professionista dovrà rimettere gli atti a Giudice motivando in base ad elementi fattuali in suo possesso sul punto;

- qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide (si considerano valide le offerte pari o superiori al 75% del prezzo base), si procederà a gara sulla base della offerta più alta, invitando gli offerenti a presentare offerte in aumento che non potranno essere inferiori ad € 2.500,00 per gli immobili venduti oltre € 100.001,00 e fino a € 200.000,00; (I valori da prendere in considerazione per i rilanci sono quelli relativi al prezzo base e non quelli relativi al prezzo offerto);

- nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di **sessanta secondi** dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato;

- **se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti**, quando si ritiene che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, il Professionista dispone l'aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure nel caso di più offerte del medesimo valore, a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo;

- al termine della gara il professionista dovrà restituire ai partecipanti non aggiudicatari gli assegni allegati alle rispettive offerte;

13) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;

14) laddove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 c.p.c., se il prezzo indicato nella migliore offerta è inferiore al prezzo base stabilito nell'ordinanza o se all'esito della gara, il prezzo raggiunto è inferiore al prezzo base non si fa luogo all'aggiudicazione e si procede alla rimessione degli atti al GE: a tal fine il professionista è tenuto a verificare la sussistenza di istanze di assegnazione prima della data fissata per le vendite;

- laddove l'istanza di assegnazione, ai sensi dell'art. 590 bis c.p.c., sia presentata a favore di un terzo il delegato dovrà verificare che entro 5 giorni dall'aggiudicazione o dalla comunicazione della stessa (termine processuale e perentorio) il creditore abbia depositato presso la Cancelleria il nominativo del beneficiario, unitamente alla dichiarazione scritta da quest'ultimo di volerne profittare;

- in tal caso il decreto di trasferimento dovrà essere predisposto in favore del terzo;

- in mancanza l'aggiudicazione diverrà definitiva in capo al creditore;

15) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobi-

le acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante;

- entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante in favore della procedura esecutiva immobiliare a mezzo di bonifico bancario, o di assegno circolare non trasferibile, o di vaglia postale non trasferibile, da consegnare nelle mani del professionista delegato, intestato a "Tribunale di Terni – Proc. n. 173/2016";

- si rende noto inoltre, che l'aggiudicatario finanziato e la banca erogante, avranno l'onere di concludere il contratto bancario di finanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso, al professionista delegato per consentire l'inserimento degli estremi dell'atto, nel decreto di trasferimento;

- in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite, dal professionista delegato, su autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, direttamente all'Istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura, per cui è opportuno inserire nel contratto di mutuo concluso ai sensi dell'art. 585 c.p.c., una specifica clausola di autorizzazione in tal senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata adozione del decreto di trasferimento.

Si precisa espressamente che:

- **la vendita avviene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano** (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) **con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive**, nella consistenza indicata nella perizia di stima redatta dall'esperto nominato dal G.E., Arch. Francesca Cocchioni, (con studio in Terni – Via G. Vitalone n. 8, telefono n. 0744/288243; indirizzo di posta elettronica ordinaria f.cocchioni@metaprogettazione.com; indirizzo di posta elettronica certificata francesca.cocchioni@archiworldpec.it), anche con riferimento alla condizione urbanistica del bene ed allo stato di fatto in cui l'immobile si trova e senza alcuna garanzia per evizione e molestie e pretese di eventuali conduttori; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

- **la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo**; conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

- per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario,

qualora si trovi nella condizione di cui all'art. 36 del D.P.R. 380/2001, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

- **l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri** che saranno cancellate a cura e spese della procedura (saranno a cura della procedura le spese vive, mentre a carico dell'aggiudicatario resterà metà del compenso del professionista delegato);

- gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;

- ai sensi dell'art. 173 quater disp. att. cpc, si precisa che dalla ridetta perizia di stima non si evincono difformità catastali o urbanistiche. In ogni caso, l'aggiudicatario, potrà, occorrendo e ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46 co. 5° del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e di cui all'art. 40 co. 6° della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

- l'immobile è occupato dal debitore e la liberazione dello stesso sarà effettuata, salvo espresso esonero, a cura del custode giudiziario;

- l'elaborato peritale e l'integrazione, redatti dall'esperto Arch. Francesca Cocchioni (ai quali si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne la descrizione del bene posto in vendita, ubicazione, tipologia e caratteristiche dello stesso, eventuali pertinenze, l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni) unitamente all'ordinanza di vendita delegata (alla quale si rimanda l'offerente per ogni informazione utile concernente la pubblicità, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita), saranno disponibili per la consultazione sul Portale delle Vendite Pubbliche <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/>

e sui seguenti siti internet:

www.asteannunci.it

www.asteavvisi.it

www.rivistaastegiudiziarie.it

www.astegiudiziarie.it

- tutte le attività, che a norma degli artt. 571 e seguenti c.p.c., devono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'esecuzione, o dal Cancelliere o dal Giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal Professionista Delegato presso il suo studio (ad eccezione della ricezione delle offerte di acquisto che vanno presentate presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni, e della vendita, che verrà tenuta presso i locali dell'Ordine degli Avvocati di Terni, siti in Terni -Via Bazzani nn. 18-22-26.

Maggiori informazioni potranno essere reperite, oltre che sui siti internet indicati nel presente avviso, anche presso il sottoscritto Custode Giudiziario e Professionista Delegato, Avv. Silvia Serni, la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni (centr. 0744/3981) e il numero verde di call center 800630663 de gestore della pubblicità, Edicom Srl. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Terni, lì 13.11.2023

La Professionista Delegata alle operazioni di vendita

Avv. Silvia Serni
